

DECISIONE (UE) 2015/1352 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 2015****concernente il pagamento in euro, da parte del Regno Unito, di talune spese determinate dalla legislazione agricola settoriale***[notificata con il numero C(2015) 5124]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 108,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 108 del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, qualora decidano di pagare le spese determinate dalla legislazione agricola settoriale in euro anziché nella moneta nazionale, devono adottare le misure necessarie affinché l'uso dell'euro non offra un vantaggio sistematico rispetto all'uso della moneta nazionale.
- (2) La decisione 2005/443/CE della Commissione ⁽²⁾ ha già approvato siffatte misure comunicate dal Regno Unito.
- (3) Il 13 aprile 2015 il Regno Unito ha comunicato alla Commissione l'intenzione di pagare le spese relative a regimi specifici in euro anziché in lire sterline, indicando le misure che verrebbero applicate in conformità dell'articolo 108 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per assicurare che l'uso dell'euro invece della lira sterlina non determini un vantaggio sistematico.
- (4) Le misure previste dal Regno Unito possono essere così sintetizzate:
 - gli importi fissati dalla legislazione dell'Unione possono essere pagati in euro agli operatori,
 - il rischio del tasso di cambio connesso con la successiva conversione in lire sterline grava interamente sugli operatori,
 - gli operatori sono tenuti ad assumere un impegno permanente per almeno un anno,
 - riguardo al pagamento di base e agli altri pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, gli operatori optano per il pagamento in euro nel momento in cui presentano la domanda di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Decisione 2005/443/CE della Commissione, del 14 giugno 2005, concernente il pagamento in euro, da parte del Regno Unito, di talune spese determinate dagli atti relativi alla politica agricola comune (GU L 153 del 16.6.2005, pag. 33).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

